

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER L'APPALTO DEI SERVIZI ALBERGHIERI, DI RISTORAZIONE E BAR, DI PULIZIA DEI LOCALI, DELLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI DELL'IMMOBILE E DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRESSO IL CENTRO MONTANO DELLA POLIZIA DI STATO DI BADIA PRATAGLIA (AR).

1. Il Fondo di Assistenza per il Personale della P.S., con sede legale in Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, presso il Dipartimento della P.S., - codice fiscale n. 80183070582, rappresentato dal Consigliere Delegato pro-tempore D.ssa Giovanna MORGILLO;
2. L'Impresa _____ con sede in _____ Via _____, _____ - CAP _____ - P.I. _____ rappresentata dal _____, nato a _____ () il _____, in qualità di _____

Premesso che

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della pubblica sicurezza secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo di Assistenza per il personale Pubblica Sicurezza è inoltre disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 (una successiva modifica è stata approvata con il DPR n. 464 del 5 giugno 1985), è sottoposto inoltre alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del DPR n. 1361/61;
- il Fondo di Assistenza, con atto del 23 dicembre 1999 n. 2440 della Direzione Generale delle Risorse Forestali ed Idriche del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha in concessione i locali nei quali viene erogato il servizio in argomento e ne ha piena autonomia gestionale;
- che allo scopo di assicurare i servizi alberghieri, di ristorazione, pizzeria e bar, di manutenzione delle aree verdi e degli immobili ed attrezzature, comprensivo del reperimento delle derrate alimentari presso la citata struttura, con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. del 2008, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ... del 2008, nonché per estratto sui quotidiani, è stata indetta apposita gara ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- nessuna pretesa ad alcun titolo potrà mai essere avanzata dall'Impresa in relazione alla disponibilità delle aree e dei locali oggetto del servizio in seno al Centro montano in questione, così l'uso dei locali potrà subire variazioni in ragione di esigenze di servizio del Centro presso cui viene esercitata l'attività;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

- la struttura e l'area in cui si svolge il servizio, sono situate all'interno del compendio il cui accesso è riservato esclusivamente agli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e in quiescenza, agli appartenenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno, alle loro famiglie ed eventuali ospiti;
- l'Impresa, prende atto che tutte le licenze, autorizzazioni e permessi, comunque denominati, da essi richiesti e ad essa rilasciati in conseguenza del servizio oggetto del contratto, non sono da essa trasferibili e dovranno essere riconsegnate alle Amministrazioni concedenti (Comune, ASL, CCIAA, Demanio, Ecc.) alla cessazione del contratto per qualunque causa;

Tra i predetti convenuti, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Definizione dei contraenti)

Nel presente Capitolo Amministrativo:

1. il Fondo di Assistenza per il Personale della P.S. è indicato con le parole "Fondo Assistenza", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. il contraente _____, è indicato con la parola "Impresa", rappresentato nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Articolo 2

(Oggetto del contratto)

Il presente contratto ha per oggetto i servizi alberghieri, di ristorazione e bar, di pulizia dei locali, della manutenzione delle attrezzature e degli impianti dell'immobile e della manutenzione delle aree verdi da espletarsi presso il Centro di soggiorno montano della Polizia di Stato di Badia Prataglia (AR), consistenti negli adempimenti di seguito indicati e dettagliatamente previsti negli annessi Capitolati, riferiti rispettivamente ai servizi di ristorazione e bar ed ai servizi alberghieri, pulizia, manutenzione delle attrezzature e degli impianti dell'immobile e manutenzione aree verdi che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante.

Articolo 3

(Norme regolatrici dell'appalto)

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal contratto e dai Capitolati che le parti, in possesso di copia dei predetti dichiarano di ben conoscere e accettare;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi, ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. n. 163/06, s.m.i.;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprarichiamati;
- e) dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

Articolo 4

(notifiche e comunicazioni)

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento, o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda il Fondo Assistenza o di un suo referente che l'Impresa, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Articolo 5

(Durata del contratto)

L'appalto disciplinato dal contratto ha la durata di anni 3 (tre) e decorre dalla data di stipula. Il Fondo Assistenza si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo articolo 8. Alla scadenza dell'appalto la Società sarà tenuta, a richiesta del Fondo di Assistenza, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Articolo 6

(Prezzo contrattuale e modalità di pagamento)

L'importo presunto complessivo del contratto per il servizio, determinato a corpo e non a misura, è di _____ euro, oltre IVA..

Il Fondo Assistenza corrisponderà all'Impresa un compenso per ogni prestazione effettivamente accertata in formula "Pensione completa" o in Mezza pensione o per il Pernottamento e prima colazione o per il solo pasto, che s'intende "forfetario ed onnicomprensivo" di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti nei Capitolati.

Nulla avrà a pretendere l'Impresa oltre all'ammontare del compenso per le prestazioni effettivamente accertate, se non sarà raggiunto, alla fine di ciascun anno o alla fine della scadenza contrattuale, l'importo complessivo del contratto che si ribadisce **presunto** e quantificato al solo valore contrattuale.

A tal fine dovrà essere presentato, unitamente alla fattura mensile, un report dal quale si evincano il numero delle prestazioni erogate, nelle formule sopra esposte, a favore degli ospiti della struttura alberghiera, suddivise, altresì, per adulti e minori, vistato in contraddittorio con il Responsabile del Centro.

Alla Ditta verranno corrisposti i seguenti importi:

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

- alta stagione (mesi di luglio e agosto; festività natalizie, pasquali)
€. _____ (IVA esclusa) pro capite per la pensione completa;
- €. _____ (IVA esclusa) pro capite per la mezza pensione;
- €. _____ (IVA esclusa) pro capite per il pernottamento e prima colazione;
- €. _____ (IVA esclusa) pro capite per il solo pasto;

- bassa stagione (restante periodo dell'anno)
€. _____ (IVA esclusa) pro capite per la pensione completa;
- €. _____ (IVA esclusa) pro capite per la mezza pensione;
- €. _____ (IVA esclusa) pro capite per il pernottamento e prima colazione;
- €. _____ (IVA esclusa) pro capite per il solo pasto;

Per i minori da 2 e fino al compimento di 12 anni, sarà operata una riduzione del 30 % sui prezzi sopra indicati.

Per bambini da 0 a 2 anni compiuti – gratis.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità in cui l'Impresa è incorsa, viene effettuato successivamente alla fine di ciascun mese di servizio prestato, dietro presentazione di fattura fiscale, redatta secondo le norme in vigore. I pagamenti saranno disposti esclusivamente per le prestazioni effettivamente effettuate nel periodo di riferimento.

I prezzi sopra indicati sono stati, altresì, determinati prendendo in considerazione le ultime variazioni dei prezzi di mercato di tutti i servizi necessari; i corrispettivi chiesti sono competitivi e sono stati determinati in un corretto rapporto costi/prestazioni che verrà mantenuto per tutta la durata dell'appalto. L'Impresa, pertanto, rinuncia sin d'ora a richiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione ex articolo 1664 c.c..

In caso di sospensione del servizio, per esigenze del Fondo di Assistenza, si richiama a quanto riportato all'ultimo comma dell'art. 6 del Capitolato prestazionale, parte integrante del contratto. Le fatture sono presentate al Direttore del Centro, che le rimette al Fondo di Assistenza al più presto possibile, e comunque non oltre 10 giorni dalla data di presentazione da parte dell'Impresa con timbro e firma del Responsabile del Centro, da cui risulti che la prestazione è avvenuta regolarmente e che pertanto si potrà procedere al pagamento.

Per ottenere i pagamenti, l'Impresa è tenuta ad esibire idonea certificazione attestante la regolarità della propria situazione previdenziale ed assicurativa, anche con autocertificazione, cui seguirà, se del caso, la presentazione del DURC.

I pagamenti vengono disposti dal Fondo di Assistenza, c.f. n. 80183070582 entro **90 giorni** dalla data della fattura, ad avvenuta verifica della regolarità formale e sostanziale del procedimento. Il corrispettivo sarà accreditato a cura della B.N.L. - sportello Ministero dell'Interno - Tesoriere dell'Ente, mediante bonifico intestato a _____ codice IBAN _____

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

Articolo 7

(Revisione del compenso)

Il corrispettivo convenuto si intende tassativamente fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, anche se dovessero verificarsi variazioni nel costo della mano d'opera ed in ogni altro elemento di costo del servizio.

Il corrispettivo pattuito al netto di IVA, sarà soggetto a revisione annuale ai sensi e con le modalità previste dalla legge n. 724 del 23 dicembre 1994, art. 44 commi 4 e 6.

Ai sensi di tale norma, i canoni annuali di aggiudicazione saranno rinegoziati tenendo conto di tutte le condizioni e modalità qualificanti la fornitura alla data di pubblicazione sulla G.U. dei prezzi di mercato di cui al citato comma 6 purché la pubblicazione stessa avvenga entro la durata del contratto.

Ai sensi dell'art. 115, del D.L.vo 12.4.2006, n. 163, la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti responsabili della procedura contrattuale sulla base di una istruttoria cui, a richiesta, può partecipare il contraente e dall'esito della quale viene definito il nuovo prezzo.

In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione di cui all'art. 115 del D.Lgs 163/2006 verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.

Articolo 8

(Garanzia di esecuzione)

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, l'Impresa presenta polizza fideiussoria n. _____ in data _____ della _____, che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, risulta essere del 10% dell'importo totale dell'appalto riferito ad anni tre, quantificato in €. _____.

L'importo della garanzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Fondo Assistenza, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Tale garanzia rimane vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa il Fondo Assistenza operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso dal Fondo di Assistenza, sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando l'appalto ad altra ditta in danno di quella contraente.

A pena di decadenza dall'aggiudicazione, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita presso la B.N.L. – sportello Ministero Interno – codice IBAN IT44P0100503374000000014500, intestato al Fondo di Assistenza.

La cauzione definitiva potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La polizza fideiussoria dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Articolo 9

(Verbale di affidamento in uso dei locali e delle attrezzature – utilizzazione di attrezzature e materiali dell'Amministrazione – Vestiario e dotazioni per il personale)

Al momento dell'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature dovrà essere redatto un "Verbale di affidamento in uso", firmato dalle parti, nel quale verrà evidenziato lo stato di conservazione e di funzionamento degli stessi, anche mediante documenti fotografici, verbale che dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.

Le attrezzature mobili, ritenute dall'Impresa inadeguate, od insufficienti, potranno essere sostituite dalla medesima Impresa, con attrezzature mobili di proprietà.

L'Impresa è tenuta ad usare i locali in consegna, per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene consegnato in custodia.

L'Impresa non può apportare, di sua iniziativa, alcuna modifica ai locali, attrezzature e materiali alla stessa affidati senza il preventivo benestare scritto del Fondo di Assistenza. Le eventuali modifiche o migliorie apportate, previa autorizzazione, agli immobili e agli impianti si intendono acquisite dal Fondo di Assistenza, fermo restando il diritto per quest'ultimo di chiederne il ripristino nello stato originario.

Il Fondo di Assistenza ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato.

Le richieste di rimborso per danno a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate per iscritto entro un mese dal relativo accertamento e l'Impresa ne risponde ai sensi e con le modalità di cui al contratto. Il Fondo di Assistenza ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l'Impresa non provveda alla riparazione e al reintegro.

Se la contestazione è mossa ad avvenuta conclusione dell'obbligazione, il danno è liquidato mediante recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento del deposito cauzionale.

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.

Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni per il personale, e in genere dei materiali di proprietà del Fondo Assistenza, nonché al relativo rilascio ed inventario, le parti fanno rinvio a quanto previsto al Capitolato.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione e a far accedere ai locali, in qualunque momento, su richiesta del Fondo di Assistenza, il personale della Polizia di Stato, ai fini della redazione di atti propedeutici all'eventuale gara da espletare o inventario da effettuare, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Articolo 10

(Personale impiegato)

All'inizio dell'appalto, l'Impresa comunicherà per iscritto l'elenco nominativo, corredato da copia di un valido documento di riconoscimento delle persone impiegate, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ognuno. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 5 giorni da ciascuna variazione.

Il Fondo può chiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione delle persone non gradite che risultassero inidonee, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto del Fondo Assistenza a sostituire il proprio personale, il Fondo Assistenza stesso può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno all'Impresa.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nei Capitolati.

L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, uniformi per ogni settore di specifico lavoro, nonché – ove previsto dalla legislazione vigente – capi speciali antinfortunistici (dotazioni di protezione individuale), formando e informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature, sull'impiego dei prodotti chimici e sulle procedure di preparazione degli alimenti.

Durante il servizio il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto ed indossare la prevista uniforme completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore e la denominazione dell'Impresa di appartenenza, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 11

(Osservanza delle condizioni di lavoro)

L'Impresa è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore in riferimento allo specifico servizio svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e anche dopo la scadenza dei contratti collettivi di settore, fino alla loro sostituzione.

Il Fondo Assistenza, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

all'Impresa senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte dell'Impresa.

L'Impresa è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi, così come previsto dall'art. 6, comma 8, del presente Capitolato Amministrativo.

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Fondo Assistenza e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. Il Fondo di Assistenza rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa e i suoi dipendenti.

Articolo 12

(Responsabilità dell'impresa)

L'impresa risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del D. Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81.

L'impresa è, altresì, responsabile nei confronti del Fondo Assistenza dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' responsabile nei confronti del Fondo Assistenza e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'impresa di mantenere il Fondo Assistenza sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Per i beni appartenenti al Fondo di Assistenza, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dal Fondo di Assistenza, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

L'Impresa, inoltre, si impegna ad effettuare le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti, i mobili e le attrezzature date in uso periodicamente e comunque almeno due volte l'anno, rilasciando apposita attestazione.

Si impegna, altresì, a custodire i beni e le attrezzature date in uso in locali idonei e in modo da poter consentire in qualunque momento ispezioni e verifiche da parte del Fondo.

E', infine, responsabile anche per fatti commessi dal soggetto ausiliato, quando si sia avvalso di un contratto di avvalimento.

Articolo 13

(obblighi in materia igienico sanitaria)

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nei Capitolati.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

Articolo 14

(Tutela contro azione di terzi)

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati al Fondo di Assistenza ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali.

Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'impresa dovrà produrre copia di idonea polizza assicurativa adeguata a coprire i rischi riportati al comma precedente o munirsi, a proprie spese, di appropriata polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori comunque a Euro 300.000,00 a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i danni derivanti al Fondo Assistenza in conseguenza dell'espletamento del servizio. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Impresa assume inoltre le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse comunque intentata azione giudiziaria contro il Fondo Assistenza, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere all'incameramento della polizza fideiussoria, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, il Fondo Assistenza potrà rivalersi sull'impresa in qualunque tempo, assumendo l'impresa stessa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 15

(Vigilanza)

Il Fondo Assistenza, direttamente ovvero per il tramite del Direttore del Centro, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti e prospetta al titolare dell'Impresa o ad un suo delegato l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio, che dovrà, comunque, essere ricompreso, in un quinto del valore contrattualmente convenuto.

Il Fondo di Assistenza ha la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico, a campione e su segnalazione dell'utente del servizio.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

Qualora il rappresentante del Fondo Assistenza ovvero il Direttore del Centro rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione all'Impresa, la quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate.

Le carenze rilevate dal Direttore del Centro dovranno essere tempestivamente segnalate a questo Fondo Assistenza per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell'Impresa.

In caso di inadempimento di quanto richiesto il Fondo Assistenza si riserva il diritto di applicare le penali previste dal successivo art. 18. Vigilerà, inoltre, sul rispetto del Regolamento del Centro di soggiorno.

Articolo 16

(Forme di inadempimento)

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione, agli orari concordati e previsti nei Capitolati. In particolare, non rispetti gli orari concordati per il servizio di ristorazione e bar o somministri pasti non conformi qualitativamente e/o quantitativamente alle caratteristiche organolettiche allegate al relativo capitolato, parte integrante del contratto; non osservi le prescrizioni stabilite dalla vigente normativa in materia di igiene del personale e della produzione degli alimenti, nonché di quanto altro previsto dai capitolati.
- c) utilizzi prodotti alimentari, d'uso o attrezzature non adeguati a quelli richiesti dai capitolati, dal contratto e dalle normative di settore.
- d) ometta anche parzialmente di ottemperare agli altri obblighi previsti dal contratto e capitolati tecnici, nonché di altre normative in materia.

Articolo 17

(Procedimento di contestazione di inadempienze)

L'omissione di una prestazione è contestata all'Impresa per iscritto con le modalità di cui all'art. 4 ed in contraddittorio con la stessa dal Fondo di Assistenza o dal Responsabile del Centro, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni. L'omesso servizio per astensione dal lavoro dei dipendenti per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato all'Impresa per iscritto, con le modalità di cui al precedente art. 4, dal Fondo Assistenza o dal responsabile del Centro all'Impresa, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 18

(Sanzioni per le inadempienze)

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità per ogni omissione anche parziale contestata. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno tre omissioni scritte nel corso del contratto fa sorgere al Fondo Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione di penalità per ogni irregolarità anche parziale contestata. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi nello stesso anno solare fa sorgere al Fondo di Assistenza il diritto di dichiarare risolto il contratto.

L'Impresa è soggetta a penalità, qualora nell'esecuzione del servizio, si verificassero inadempienze determinate dall'inosservanza degli obblighi assunti nei precedenti articoli.

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità dell'inadempienza da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 250,00 giornaliera per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale).

Nel caso specifico di mancato svolgimento del servizio salva l'esecuzione in danno, verrà applicata una penalità di € 250,00 per ciascun giorno di omesso servizio ovvero di una percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l'omissione fosse limitata a periodi inferiori all'intera giornata lavorativa.

Di ogni anomalia o mancanza, il Fondo di Assistenza informerà l'Impresa con le modalità di cui all'articolo 4 del presente Capitolato Amministrativo. Si precisa che nei casi in cui si applica la penale, resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno ex art. 1382 c.c..

L'Impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea carenza di personale.

Il Fondo di Assistenza provvederà a fare eseguire il servizio non svolto dall'Impresa nel modo che riterrà opportuno, a rischio e spese dell'Impresa stessa.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo quelli correnti.

L'ammontare della penalità sarà recuperato con la cauzione prestata.

Le penalità saranno notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Qualora le mancanze si verificassero con frequenza, il Fondo Assistenza potrà risolvere in ogni tempo il contratto previo avviso scritto all'Impresa il quale dovrà, in tal caso, versare la quota dell'importo forfetario giornaliero dovuto relativa ai giorni di effettiva prestazione del servizio deducendo le penalità e la spesa cui andrà incontro ai sensi del successivo art. 19.

Qualora l'inadempienza dipenda da dolo o colpa grave, il Fondo Assistenza potrà dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione prestata. In tali ipotesi, salvo il risarcimento del maggior danno, l'Impresa potrà essere esclusa dalle gare, a norma dell'art. 68 del regolamento di contabilità dello Stato.

Articolo 19

(Determinazione delle penalità)

Ciascuna contestazione di avvenuta omissione o irregolarità, anche parziale, del servizio comporta una penalità di importo compreso tra euro 55,00 ed euro 250,00 per ogni giorno di mancata o parziale erogazione del servizio, in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze.

Il Fondo di Assistenza si riserva il diritto di applicare le seguenti penalità, che verranno detratte dai pagamenti o dalla cauzione prestata dall'Impresa, la quale, in quest'ultimo caso, dovrà ricostituirla nell'importo originario entro il mese successivo alla detrazione. Resta inteso che

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

L'Impresa deve comunque eliminare gli inconvenienti derivanti dalle sotto riportate inadempienze contrattuali:

- a) ove si verificano inadempienze, anche parziali, dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, viene applicata, in ragione della frequenza delle prestazioni non eseguite, una penale così quantificata:
 - per ogni prestazione giornaliera, non eseguita: € 55,00
 - per ogni prestazione settimanale non eseguita: € 80,00
 - per ogni prestazione mensile non eseguita: € 130,00
 - per ogni prestazione bimestrale non eseguita € 180,00
 - per ogni prestazione trimestrale non eseguita € 200,00
 - per ogni prestazione semestrale non eseguita € 250,00Il Fondo di Assistenza ha comunque la facoltà di procedere, a spese della ditta, all'esecuzione d'ufficio totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi.
- b) per ogni prestazione eseguita non conformemente ai capitolati di appalto, anche in modo parziale:
 - per ogni prestazione giornaliera non regolarmente eseguita: €. 25,00
 - per ogni prestazione settimanale non regolarmente eseguita: € 40,00
 - per ogni prestazione mensile non regolarmente eseguita: €. 75,00
 - per ogni prestazione bimestrale non regolarmente eseguita: €. 90,00
 - per ogni prestazione trimestrale non regolarmente eseguita: €. 100,00
 - per ogni prestazione semestrale non regolarmente eseguita: €. 125,00
- c) ove l'Impresa impieghi il personale per un numero di ore lavorative inferiori a quanto proposto in sede di preventivo, il corrispettivo verrà, comunque, ridotto in proporzione alle ore lavorative non effettuate.
- d) per ogni inadempienza di tipo diverso da quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) verranno applicate penalità pari a € 55,00 per ogni giorno di ritardo.

L'eventuale risoluzione del contratto, prevista al successivo articolo 24, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa anche se fatta con personale individuato dal Fondo di Assistenza e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o in assenza secondo i prezzi correnti.

L'omissione del servizio comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

Articolo 20

(Applicazione delle penalità)

L'importo delle penalità è stabilito dal Fondo Assistenza sulla base delle segnalazioni del Responsabile del Centro, con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti che l'Impresa ha stipulato con il Fondo Assistenza.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della garanzia di esecuzione di cui al precedente art. 8.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 21

(Richieste di abbandono di penalità)

Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza al Fondo Assistenza, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.

Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale il Fondo Assistenza notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate, ovvero comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento o del mandato a saldo, con l'applicazione di penali.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate al Fondo Assistenza.

La restituzione delle penalità disapplicate avviene contestualmente al primo mandato in acconto o a saldo da emettere a favore dell'Impresa o, con titolo separato, se si sia provveduto a tutti i pagamenti dovuti.

Articolo 22

(Subappalto del servizio)

E' espressamente vietato il subappalto totale e parziale del servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto, la perdita della cauzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati al Fondo di Assistenza.

Articolo 23

(Divieto di installazione di distributori di generi alimentari e bevande automatici)

E' fatto divieto di installare distributori automatici di generi alimentari o di bevande.

Sono fatti salvi i contratti attualmente in essere fino alla scadenza fissata nell'atto negoziale

Articolo 24

(Divieto di cessione del servizio)

E' fatto divieto all'Impresa di cedere, anche parzialmente, il contratto. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza di tale obbligo il Fondo di Assistenza ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell'impresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

Articolo 25

(Recesso e Risoluzione del contratto)

Il Fondo Assistenza, previo avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 4, può recedere dal contratto:

1. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
2. in caso di ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
3. in caso di fallimento del contraente.

Il Fondo Assistenza può dichiarare risolto il contratto:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione della polizza fideiussoria;
- b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi oltre alla risoluzione del contratto verrà incamerata la polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualsiasi titolo dell'Azienda anche se parziale e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs n. 163/2006, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62 del citato D.Lgs n. 163/2006, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione;
- d) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e il Fondo non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci, in caso di morte di qualcuno dei soci, ove l'impresa sia costituita in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di società in accomandita ed il Fondo di Assistenza non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.
- e) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con la ditta, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare, ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
- f) in caso di inottemperanza al divieto di subappalto;
- g) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria, così come previsto dall'art. 8;
- h) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
- i) in caso di mancata individuazione del referente unico e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
- j) prestazioni orarie giornaliere inferiori a quanto offerto in sede di gara per più del 10% per ogni mese, per tre mesi consecutivi;

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

- k) per violazioni in materia di formazione e sicurezza sul lavoro prevista dalle norme vigenti per il settore specifico;
- l) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
- m) per tutte le altre ipotesi contemplate nel contratto;
- n) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;
- o) in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti al successivo art. 28.
- p) in caso di inottemperanza in merito a quanto previsto nel precedente art. 9.

Articolo 26

(Effetti della risoluzione e del recesso)

La risoluzione del contratto determinerà in ogni caso l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.

Con la risoluzione del contratto il Fondo di Assistenza ha il diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa, incamerando la polizza e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dal Fondo di Assistenza rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità. L'affidamento dell'appalto a terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante stipula di un nuovo contratto a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto, salvo avviare la procedura di gara per l'appalto definitivo.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa nelle forme prescritte, con successiva comunicazione verrà indicato l'importo del danno che le sarà addebitato per i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto.

Nel caso di minor spesa, nulla compete alla ditta inadempiente, alla quale verranno riconosciuti solo i servizi eseguiti a regola d'arte fino al momento della disposta risoluzione.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il recesso dal contratto, totale o parziale, verrà comunicato all'impresa almeno 30 giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore.

In tal caso il Fondo Assistenza sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto;
- delle spese sostenute dall'impresa;
- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Fondo Assistenza.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

Nel caso, invece, di risoluzione del contratto imputabile ad esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice, il Fondo Assistenza avrà il diritto di affidare a terzi i servizi di che trattasi, in danno dell'Impresa.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa senza pregiudizio dei diritti del Fondo sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla competerà all'impresa inadempiente.

L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

1. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
2. nel caso in cui il Fondo Assistenza richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del contratto.

Articolo 27

(Spese contrattuali)

L'impresa è tenuta al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata, entro tre giorni, al Fondo di Assistenza.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo viene aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo.

In caso di mancato versamento, il Fondo Assistenza ha facoltà di trattenere la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito definitivo ovvero in sede di pagamento dei corrispettivi contrattuali, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 28

(riservatezza)

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Capitolato Amministrativo. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 – D.P.R. 9/5/1968)

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Fondo Assistenza.

Articolo 29

(*privacy*)

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo n. 196/2003 le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e fiscale e per finalità gestionali.

Articolo 30

(*domicilio legale*)

Agli effetti del contratto, l'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di
_____ Via _____ n. ____ - Cap. _____.

Articolo 31

(*controversie e foro competente*)

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

Roma, _____

FONDO DI ASSISTENZA PER IL
PERSONALE DELLA P.S.
IL CONSIGLIERE DELEGATO
Pro-tempore

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 31 nonché negli allegati Capitolati.

Roma, _____

L'IMPRESA